

Interreg



Cofinanziato
dall'Unione Europea



Italia - Svizzera | Italie - Suisse | Italien - Schweiz

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE

INTERREG ITALIA SVIZZERA VI-A 2021-2027

CCI 2021TC16RFCB033

Modello di Convenzione fra l'Autorità di Gestione e il Beneficiario unico per il finanziamento di un Fondo per Piccoli Progetti ex art. 25 Reg. (UE) 2021/1059

(ID progetto ____)

VISTO il Regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1059/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1058/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 1407/2013, della Commissione europea, del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e agli aiuti "*de minimis*";

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

VISTA la Decisione C(2019) 3452 final del 14/05/2019, con cui la Commissione europea ha le linee guida per determinare le rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici;

VISTA la Decisione di esecuzione n. C(2022)9156 del 5 dicembre 2022 (2021TC16RFCB033 .) della Commissione europea che approva il Programma di cooperazione "(Interreg VI-A) Italia-Svizzera" ai fini del sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo di Cooperazione territoriale europea in Italia con la partecipazione della Svizzera;

VISTO il Decreto n. 7715 del 28 dicembre 2022 della Giunta Regionale della Lombardia, avente ad oggetto: "Presenza d'atto della decisione di esecuzione della Commissione europea relativamente al Programma di cooperazione transfrontaliera "(Interreg VI-A) Italia-Svizzera" 2021-2027 e

contestuale approvazione dei documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica (VAS) e valutazione d'incidenza (VINCA) del PO "(Interreg VI-A) Italia-Svizzera" 2021-2027";

CONSIDERATO che il Comitato di Sorveglianza in fase di approvazione del Programma, nell'ambito della Priorità 5 - ISO1.B - Miglioramento dell'efficienza dell'amministrazione pubblica attraverso la cooperazione con l'intento di eliminare gli ostacoli di tipo giuridico e di altro tipo nelle regioni frontaliere, ha individuato l'area funzionale della Terra Raetica quale territorio sul quale attivare un Fondo per Piccoli Progetti e la Comunità Comprensoriale della Val Venosta quale soggetto promotore interessato ad attivare tale fondo in qualità di Beneficiario Unico;

VISTO il decreto n. ____ del ____ dell'Autorità di Gestione con il quale la Comunità Comprensoriale della Val Venosta è stata invitata a presentare una proposta di operazione per la gestione di un Fondo per Piccoli Progetti, sulla base delle condizioni del sostegno a detta operazione Interreg, comprese le prescrizioni specifiche riguardanti le attività da svolgere, il piano di finanziamento, il termine di esecuzione e il metodo da applicare per determinare i costi dell'operazione e le condizioni di erogazione del sostegno;

VISTA la decisione del Comitato Direttivo del _____, con la quale è stata selezionata l'operazione denominata " _____", presentata dal beneficiario unico "Comunità Comprensoriale della Val Venosta";

VISTO il decreto n. ____ del ____ dell'Autorità di Gestione di approvazione dell'operazione denominata "Fondo per Piccoli Progetti ____", presentata dal beneficiario unico "Comunità Comprensoriale della Val Venosta", con il quale viene disposto il finanziamento e la pubblicazione dei dati di cui all'art. 49 (3) del Reg. (UE) 1060/2021;

VISTA l'accettazione del contributo pubblico da parte del beneficiario unico "Comunità Comprensoriale della Val Venosta", trasmessa in data ____ tramite _____;

CONSIDERATO che la presente Convenzione costituisce un'importante esperienza di collaborazione istituzionale con la quale costruire, nel tempo, una buona prassi di governance territoriale per lo sviluppo locale di tipo partecipativo di una strategia condivisa in grado di rispondere efficacemente alle esigenze del sistema socio-economico e culturale del territorio transfrontaliero dell'area della Terra Raetica nel suo insieme;

Attraverso la presente Convenzione di finanziamento FESR e cofinanziamento nazionale,

tra

l'Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione Interreg VI A "Italia – Svizzera 2021-2027", presso Regione Lombardia, Direzione Generale Enti locali, montagna, risorse energetiche, utilizzo risorsa idrica, in persona del dirigente *pro tempore* _____;

e

la Comunità Comprensoriale della Val Venosta, ente di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, istituita secondo le indicazioni dettate dalla legge della Provincia Autonoma di Bolzano del 20 marzo 1991, n. 7 e rappresentata dal Legale rappresentante _____, in qualità di Beneficiario unico, così come definito dall'articolo

2 (9.a) del Regolamento (UE) n. 1060/2021 e dall'art. 25 (2) del Regolamento (UE) n. 1059/2021 (di seguito "Beneficiario unico"),

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Oggetto della Convenzione

1. La presente Convenzione definisce le condizioni di attuazione e le modalità di erogazione del contributo FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale) e della quota nazionale per le risorse riconosciute in favore del progetto "Fondo per Piccoli Progetti _____", acronimo: "_____", ID progetto _____, a seguito del finanziamento concesso con decreto n. ____ del __/__/202_ sul Programma richiamato nelle premesse.

2. Il progetto è destinato a finanziare i «destinatari finali», con particolare attenzione alle organizzazioni della società civile, le consulte giovanili, le associazioni culturali e sportive e in generale gli enti no profit, ovvero, soggetti che, tradizionalmente, sono assenti o poco presenti nella platea di beneficiari, non avendo esperienze pregresse e capacità adeguate rispetto agli oneri connessi alla partecipazione e gestione di un progetto ordinario, selezionati dal Beneficiario unico nell'ambito del Fondo per Piccoli Progetti, al fine di attuare piccoli progetti. Tra i destinatari finali, è ammessa anche la possibilità di includere la stessa Comunità Comprensoriale, in partnership con soggetti svizzeri, adottando le necessarie misure per prevenire conflitti d'interesse e garantire la separazione delle funzioni.

3. Si intende per «piccolo progetto», un progetto congiunto, partecipato da destinatari dei rispettivi Paesi partecipanti al Programma, di cui almeno uno è italiano, di volume finanziario modesto e di durata massima compresa tra i 12 e i 18 mesi, che riceve una sovvenzione pubblica di contributo FESR e può beneficiare di un'ulteriore sovvenzione pubblica, da parte delle autorità svizzere partecipanti al Programma.

I massimali esatti previsti per i piccoli progetti saranno definiti dal BU nei singoli bandi, anche in relazione all'opportunità di finanziare microprogetti (progetti di volume finanziario molto modesto.

Gli investimenti in infrastrutture pubbliche la cui durata attesa è di almeno cinque anni, non rientrano nella categoria di piccoli progetti ammessi a finanziamento del Fondo.

4. L'obiettivo del Fondo è quello di favorire la cooperazione istituzionale a 360 gradi finanziando l'attuazione di piccoli progetti nel contesto dello scopo generale di contribuire a migliorare l'efficienza dell'amministrazione pubblica attraverso la cooperazione transfrontaliera nell'area della Terra Raetica e, contestualmente, eliminare gli ostacoli di tipo giuridico e di altro tipo che impediscono il pieno sviluppo socioeconomico e culturale dell'area.

5. I seguenti documenti presentati dal Beneficiario unico e verificati dall'AdG, sono depositati sul sistema informativo del Programma e tramite esso acquisiti agli atti:

a) dichiarazione di impegno del Beneficiario unico;

- b) scheda progettuale, comprensiva di budget e cronoprogramma di progetto;
- c) scheda allegata nella quale sono espone le condizioni del sostegno pubblico nei confronti del destinatario finale, comprese eventuali prescrizioni specifiche riguardanti le spese finanziabili, l'organizzazione dei flussi di pagamento verso i destinatari finali, le opzioni di costo semplificato scelte per il finanziamento dei piccoli progetti e la metodologia per la definizione del c.d. "progetto di bilancio", le modalità di verifica, da parte del Beneficiario unico, delle spese sostenute dai destinatari finali al fine della presentazione all'Autorità di Gestione.

Articolo 2

Costo totale e importo del contributo pubblico

1. Il costo totale dell'operazione Fondo Piccoli Progetti finanziata a valere sulla Priorità 5 - ISO1.B - Miglioramento dell'efficienza dell'amministrazione pubblica attraverso la cooperazione con l'intento di eliminare gli ostacoli di tipo giuridico e di altro tipo nelle regioni frontaliere, di parte italiana, ammonta a 2 milioni di euro di contributo pubblico, di cui 1.600.000,00 di euro a valere sul FESR e 400.000,00 euro a valere sui fondi nazionali italiani.

2. Il contributo pubblico complessivo assicurato dal Programma è comprensivo di una quota pari al 20% di risorse finanziarie destinate strumentalmente a gestire il Fondo, meglio dettagliate nella scheda progetto. Da queste spese vanno escluse le eventuali spese per l'adeguamento del sistema informativo, utilizzato dal beneficiario per la rendicontazione delle spese sostenute nell'attuazione e gestione del Fondo, che saranno finanziate nell'ambito delle risorse di assistenza tecnica del Programma.

Lo stanziamento totale è pertanto suddiviso come da tabella seguente:

Gestione del Fondo	400.000,00 €
Finanziamento di piccoli progetti	1.600.000,00 €

Nell'ambito di ciascuna rendicontazione periodica, il Beneficiario Unico potrà rendicontare le spese di gestione del Fondo in misura proporzionale alla percentuale di spese rendicontate per i Piccoli Progetti finanziati, al fine di garantire un avanzamento della rendicontazione dei costi di gestione in linea con l'avanzamento della rendicontazione delle spese dei progetti finanziati: a diminuzione delle spese rendicontate relative al Finanziamento di piccoli progetti corrisponderà una diminuzione proporzionale della quota riconoscibile per i costi di Gestione del Fondo, a chiusura del Progetto.

3. In caso di mancato assorbimento, le risorse destinate, di cui sopra, non impiegate saranno restituite al Programma. Entro il 31 dicembre 2027, salva proroga ai sensi dell'articolo 3, comma 2, a seguito dell'ultima riunione dell'organismo incaricato dell'approvazione per i piccoli progetti, il BU invierà all'Autorità di Gestione un prospetto contenente le risorse impegnate per il Finanziamento di piccoli progetti e per i costi di Gestione del Fondo, unitamente alla rinuncia alle risorse non impiegate. Il prospetto fornirà un dato preciso di quanto al momento finanziato così che il Programma possa riassorbire eventuali economie. Tali economie saranno riprogrammate su altri assi/avvisi del Programma e non saranno più a disposizione del BU per l'attuazione del FPP.

4. Il Programma eroga al Beneficiario unico il contributo FESR e la quota nazionale italiana.
5. I destinatari, cittadini o con sede in Svizzera, saranno finanziati con fondi svizzeri esternamente al Fondo per Piccoli Progetti e direttamente dalle autorità svizzere partecipanti al Programma.
6. Il contributo di parte italiana sopra indicato rappresenta il massimale previsto di partecipazione del FESR e del cofinanziamento nazionale. Il contributo pubblico finale verrà verificato sulla base dei seguenti elementi:
 - le spese effettivamente liquidate e quietanzate dal beneficiario, registrate sul sistema informativo del Programma, convalidate dalle strutture responsabili delle verifiche di gestione per la Provincia Autonoma di Bolzano, dichiarate ammissibili al finanziamento e certificate sul bilancio dell'Unione Europea,detratte:
 - le rettifiche finanziarie in seguito ad irregolarità rilevate da parte dell'Autorità di Audit, dei controllori preposti alle verifiche di gestione, nonché di altri organi deputati a svolgere i controlli sulla regolarità della spesa.

Articolo 3

Durata delle attività progettuali

1. La data di avvio delle attività progettuali corrisponde alla data indicata dall'Autorità di Gestione mediante comunicazione di approvazione del finanziamento e richiesta di accettazione dello stesso.
2. La data di chiusura dei piccoli progetti è fissata al 31 ottobre 2028, mentre i costi di Gestione del fondo sono sostenibili fino al 31 dicembre 2028. L'AdG potrà, con propria nota inviata tramite posta elettronica certificata (pec), autorizzare eventuali proroghe o differimenti di termini motivatamente richiesti dal Beneficiario unico.
3. Il pagamento e la rendicontazione delle spese per i piccoli progetti devono avvenire entro i tre mesi successivi alla data di conclusione di ciascun piccolo progetto ed in ogni caso la spesa di Gestione del Fondo e dei piccoli progetti finanziati deve essere interamente rendicontata entro il 31 marzo 2029. La Comunità Comprensoriale della Val Venosta pubblicherà i bandi per la selezione dei piccoli progetti e ne attiverà il finanziamento in considerazione dell'esigenza di chiudere gli interventi finanziati entro e non oltre il 31 ottobre 2028.

Articolo 4

Ammissibilità delle spese

1. Il quadro normativo di riferimento è dato da:
 - a) Regolamento (UE) n. 1060/2021 del 24 giugno 2021;
 - b) Regolamento (UE) n. 1059/2021 del 24 giugno 2021;

- c) Regolamento (UE) n. 1058/2021 del 24 giugno 2021;
- d) Regolamento delegato (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 e ss.mm.ii.;
- e) Norme nazionali italiane e della provincia autonoma di Bolzano applicabili al progetto, di cui alla presente Convenzione, e/o ai piccoli progetti dei destinatari;
- f) Disposizioni specifiche sull'ammissibilità delle spese di seguito specificate.

2. In linea di principio sono considerate ammissibili, previo controllo da parte delle strutture competenti, le spese sostenute dal Beneficiario unico del progetto purché:

- a) siano in linea con le norme europee richiamate in premessa, con la normativa nazionale italiana e provinciale applicabile, nonché con le disposizioni del Programma;
- b) siano state sostenute e quietanzate nel periodo di ammissibilità previsto dall'ultimo comma del presente articolo;
- c) siano strettamente connesse all'esecuzione del progetto e risultino immediatamente riconducibili al piano di attività contenuto nella scheda progetto;
- d) rispettino il piano finanziario approvato dal Comitato Direttivo, eventualmente rimodulato a seguito dell'approvazione da parte di tale organismo;
- e) rientrino nelle categorie di spesa previste dal Programma;
- f) rispettino gli obblighi in materia di informazione e comunicazione previsti dai regolamenti europei soprarichiamati e dai documenti attuativi del Programma.

3. Al fine di ridurre l'onere amministrativo nella predisposizione del budget riguardante i piccoli progetti, nell'attuazione e nelle attività di rendicontazione da parte dei destinatari finali del Fondo, nonché, di snellire le procedure amministrative e velocizzare i tempi del procedimento di selezione, concessione e verifica delle spese, sia da parte delle strutture di Programma, che dello stesso Beneficiario unico, i destinatari finali del Fondo sono tenuti a adottare una o più opzioni semplificate di costo per l'attuazione dei piccoli progetti, incluso il c.d. "progetto di bilancio" ("draft budget")¹.

4. Il Beneficiario unico presenta, nella scheda di dettaglio allegata alla proposta progettuale, le opzioni semplificate di costo che intende adottare per i destinatari finali dei piccoli progetti finanziati. Le opzioni semplificate di costo per i propri costi di Gestione del Fondo sono scelte, tra

¹ Ai sensi dell'articolo 25, comma 6, Reg. Interreg: "Se il contributo pubblico ad un piccolo progetto non supera 100.000 EUR, il contributo del FESR o, ove applicabile, di uno strumento di finanziamento esterno dell'Unione assume la forma di costi unitari o di somme forfetarie o di finanziamenti a tasso fisso, ad eccezione dei progetti il cui sostegno configura un aiuto di Stato. Qualora i costi totali di ciascun progetto non superino 100.000EUR, l'importo del sostegno per uno o più piccoli progetti può essere stabilito sulla base di un progetto di bilancio che è stabilito caso per caso e concordato ex ante dal beneficiario che gestisce il fondo per piccoli progetti. (...)".

Ai fini dell'applicazione delle opzioni semplificate di costo alle spese dei piccoli progetti, tenuto conto della Comunicazione della Commissione – Orientamenti sull'uso delle opzioni semplificate in materia di costi nell'ambito dei Fondi Strutturali e di Investimento europei (fondi SIE) – versione riveduta (2021/C 200/01), gli stessi si possono applicare anche agli aiuti in regime *de minimis*.

quelle messe a disposizione dall'Autorità di Gestione, nella scheda di progetto caricata sul sistema informativo Jems e saranno utilizzate per tutta la durata dell'operazione.

5. Ai sensi dell'art. 53, par. 2, del Reg. (UE) 1060/2021 e art. 25, par. 6, del Reg. (UE) 1059/2021, il Programma favorisce l'opportunità sia per il Beneficiario, che per i destinatari di avvalersi di altre modalità di semplificazione dei costi, in coerenza con le indicazioni che le Autorità del Programma forniranno.

Con riferimento al cd. "progetto di bilancio" ("draft budget") utilizzabile dai piccoli progetti, di cui all'art. 53 del Reg. (UE) 1060/2021, par. 3, lett. b), la metodologia di misurazione e di calcolo sono definiti dal Beneficiario unico, per ciascun costo ammissibile, è condivisa con l'Autorità di Gestione ed è soggetta a controllo nell'ambito delle verifiche di gestione.

6. Sono ammissibili le spese sostenute dal Beneficiario Unico per i costi di Gestione del Fondo successivamente al 1° gennaio 2023, considerata l'approvazione del Programma da parte della Commissione Europea dello scorso 5 dicembre, all'interno del quale si prevedeva l'attuazione del Fondo Piccoli Progetti attraverso l'individuazione della Comunità Comprensoriale della Val Venosta in quanto BU, ed entro il 31 dicembre 2028.

La decorrenza per l'ammissibilità delle spese sostenute dai destinatari finali del Fondo, per i piccoli progetti finanziati, è la seguente:

- a) i costi di preparazione sono ammissibili se sostenuti a decorrere dalla data di avvio del progetto di gestione del Fondo Piccoli Progetti;
- b) i costi per l'attuazione dei progetti sono ammissibili se sostenuti dalla data di presentazione delle domande di finanziamento al Beneficiario Unico (protocollazione) ed entro il 31 ottobre 2028.

Articolo 5

Circuito di erogazione del contributo pubblico

1. I pagamenti al Beneficiario unico saranno assicurati dall'Autorità di Gestione, sia per la quota FESR che per la quota nazionale, tramite l'Organismo con funzione contabile (OFC) entro 80 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento da parte del Beneficiario, in conformità all'art. 74 (1.b) del Regolamento (UE) n. 1060/2021.

2. La Comunità Comprensoriale della Val Venosta è il beneficiario unico del contributo pubblico FESR e del cofinanziamento nazionale, disposto dal Programma, in quanto soggetto responsabile sia dell'avvio che dell'attuazione dell'operazione "Fondo per Piccoli Progetti _____".

3. Le erogazioni saranno riconosciute su richiesta del Beneficiario unico a fronte della presentazione di rendicontazioni di pari importo sul sistema informativo del Programma.

4. Una volta validate le spese presentate, le somme ritenute successivamente non ammissibili, ovvero, eventuali somme soggette a recupero, potranno essere compensate sui pagamenti successivi.

5. Fermo restando quanto specificato al precedente comma, il saldo del contributo totale concesso all'operazione, come eventualmente rideterminato in attuazione del comma 3 dell'articolo 2 della presente convenzione, sarà erogato dietro presentazione della domanda di rimborso finale da parte del Beneficiario unico.

6. Il Beneficiario unico eroga le rispettive quote FESR e cofinanziamento nazionale ai destinatari promotori dei piccoli progetti, al più tardi entro 80 giorni dal ricevimento della domanda di rimborso presentata dai destinatari, corredata da tutta la documentazione richiesta per la partecipazione al Fondo. Nessun importo è dedotto o trattenuto né sono addebitati oneri specifici o di altro genere aventi l'effetto equivalente di ridurre le somme così erogate a favore dei destinatari, fatte salve le eventuali somme che dovessero risultare non ammissibili a finanziamento o affette da irregolarità, su cui il Beneficiario unico opererà le dovute trattenute, ovvero, i recuperi dell'importo indebitamente versato.

7. Il Beneficiario unico presenta la richiesta del saldo al Programma entro 30 giorni dalla data di convalida della domanda di rimborso finale da parte dei controllori preposti alle verifiche di gestione.

Articolo 6

Domande di rimborso e controllo delle spese sostenute

1. Le procedure e le modalità di trasmissione delle domande di rimborso da parte del Beneficiario unico sono definite nelle Linee guida approvate dall'Autorità di Gestione.

2. Le domande di rimborso predisposte dal Beneficiario unico sono oggetto di verifica amministrativa e in loco secondo quanto definito dai piani annuali di controllo del Programma, ai sensi dell'art. 74, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1060/2021.

3. Le spese sostenute e quietanzate nell'ambito del progetto sono controllate e dichiarate ammissibili al finanziamento da parte del sistema di verifiche di gestione adottato dal Programma, che terrà conto delle specificità correlate alle opzioni semplificate di costo ed in particolare al "progetto di bilancio" ("draft budget").

4. Il Beneficiario unico è responsabile dell'ammissibilità e della regolarità delle spese sostenute dai destinatari finali dei contributi pubblici concessi dal Fondo che rendiconta all'Autorità di Gestione.

5. Il progetto sarà sottoposto alle verifiche di gestione previste dal Programma ex art. 74, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1060. Ogni progetto finanziato potrà essere sottoposto a verifiche in loco svolte nell'ambito delle verifiche di Gestione e delle operazioni di Audit. Il Beneficiario Unico dovrà inoltre fornire, su semplice istanza delle Strutture incaricate dei controlli, tutte le informazioni richieste.

Articolo 7

Monitoraggio fisico, finanziario, procedurale e ambientale. Conflitto di interessi e separazione delle funzioni

1. Nelle attività di attuazione dei progetti, tanto il Beneficiario unico, quanto i destinatari finali del Fondo, sono tenuti a rispettare gli obblighi relativi al monitoraggio fisico, finanziario, procedurale e ambientale richiamati dal Programma e dai suoi documenti di attuazione.
2. In materia di conflitto di interessi, anche potenziale, tutto il personale, di ogni ordine, grado e/o livello, incaricato dell'attuazione del progetto, è obbligato al rispetto di quanto disciplinato dall'art. 61 del Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, meglio specificato nella Comunicazione della Commissione Orientamenti sulla prevenzione e sulla gestione dei conflitti d'interessi a norma del regolamento finanziario 2021/C 121/01 ed, infine, disciplinato dal Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, emanato con DPR n. 62 del 16 aprile 2013 e delle normative/piani interni al Beneficiario diretti alla prevenzione della corruzione. Si applica inoltre la policy in materia di conflitto d'interessi adottata dal Programma.
3. È obbligo del Beneficiario unico di richiamare i destinatari finali del Fondo al rispetto della normativa sopra citata, che disciplina il conflitto di interessi, anche potenziale.
4. Il Beneficiario unico si impegna a garantire un'adeguata separazione delle funzioni e misure volte a prevenire il conflitto d'interessi nelle procedure di selezione e gestione dei progetti e relativa attuazione, prevedendo misure organizzative specifiche per i casi in cui i piccoli progetti presentati abbiano nel proprio partenariato la Comunità Comprensoriale della Val Venosta medesima.

Articolo 8

Modifiche del progetto

1. Le modifiche del progetto, approvato e ammesso al finanziamento dal Comitato Direttivo, devono essere limitate il più possibile ed essere tempestivamente formalizzate, ai fini dell'approvazione, secondo le casistiche e modalità disciplinate dalle Linee guida del Programma per la presentazione e la gestione dei progetti.

Articolo 9

Obblighi del Beneficiario unico

1. Il Beneficiario unico è il soggetto titolato a rappresentare tutti i destinatari finali del Fondo nei confronti dell'Autorità di Gestione.
2. Il Beneficiario unico si impegna a:
 - a) trasmettere copia della presente Convenzione e del progetto al Cantone dei Grigioni e alle ulteriori organizzazioni svizzere associate, indicate nella scheda progettuale;
 - b) predisporre, contestualmente alla domanda di pagamento del saldo, il rapporto di esecuzione sulle attività svolte;

- c) garantire l'efficacia della gestione finanziaria del contributo FESR e del cofinanziamento nazionale stanziati per il progetto, anche per quanto concerne le modalità di recupero degli importi indebitamente versati ai destinatari finali del Fondo;
- d) d) nel caso di utilizzo del "draft budget", assicurare che le milestones definite siano state effettivamente raggiunte; nel caso di utilizzo di altre opzioni di costo semplificate o spese sostenute a costi reali, assicurare che le spese dichiarate dai destinatari italiani siano state effettivamente sostenute per l'attuazione dei piccoli progetti; assicurare che quanto realizzato corrisponda alle attività definite nella versione vigente della proposta progettuale approvata e che i progetti attuati rispettino le condizioni definite, in generale, nella scheda di progetto allegata alla presente Convenzione, e, in particolare, nell'invito pubblico a presentare i piccoli progetti, ivi inclusi i limiti fissati nei rispettivi piani finanziari approvati;
- e) realizzare l'intero progetto nel rispetto del cronoprogramma approvato nella scheda progettuale;
- f) erogare i contributi pubblici assicurati dal Fondo ai destinatari finali;
- g) informare e invitare gli organismi del Programma, l'Autorità di Gestione, il Segretariato Congiunto e l'Amministrazione della Provincia Autonoma di Bolzano e quella del Cantone dei Grigioni a tutti gli eventi pubblici organizzati nell'ambito del progetto;
- h) partecipare alle attività informative e formative organizzate dal Programma per aumentare le competenze in materia di gestione dei progetti e di verifica della regolarità della spesa;
- i) supportare le strutture di gestione del Programma nelle attività di informazione, comunicazione e valutazione;
- j) comunicare all'Autorità di Gestione le eventuali variazioni del proprio rappresentante legale, del soggetto con potere di firma oppure delle coordinate bancarie;
- k) tenere la contabilità del Fondo aggiornata e separata da altre scritture contabili;
- l) accettare e agevolare i controlli di cui all'articolo 13 della presente convenzione, mantenendo al proprio livello tutti i documenti giustificativi richiesti per il controllo;
- m) rispettare le scadenze del cronoprogramma del progetto per l'attuazione dell'operazione e per sostenere la spesa del Programma;
- n) assicurare la correttezza dei singoli documenti di rendicontazione prodotti dai destinatari individuati nell'ambito dei piccoli progetti finanziati dal Fondo;
- o) raccogliere e conservare la documentazione del progetto per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento dell'Autorità di Gestione al Beneficiario unico, in ottemperanza a quanto disciplinato dall'art. 82 del Reg. (UE) 1060/2021.

3. Con riguardo agli aiuti di Stato, nel caso in cui, nell'ambito del Finanziamento di piccoli progetti, il BU finanziasse piccoli progetti ove i destinatari finali svolgano attività economica di rilievo internazionale, sarà tenuto ad inquadrare le eventuali agevolazioni concesse nell'ambito:

- a) del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);
- b) degli articoli 20 e 20-bis e degli articoli da 1 a 12 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014 nel rispetto del regime comunicato in esenzione dall'Autorità di gestione come di seguito specificato.

L'Autorità di Gestione trasmette alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (UE) n. 651/2014, le informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all'allegato II dello stesso regolamento, utilizzando l'apposita applicazione informatica della Commissione Europea (SANI2), relative alle misure di Aiuto di cui sopra, ai fini della registrazione dell'Aiuto da parte della Commissione Europea e della pubblicazione sul sito web della Commissione stessa. Sarà possibile dare attuazione agli Aiuti di cui sopra solo a seguito della conclusione favorevole della procedura di comunicazione in Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (UE) n. 651/2014. L'Autorità di Gestione si impegna ad attuare ogni misura necessaria, comunicandola per tempo al Beneficiario Unico, in caso di comunicazione e/o rilievi da parte della Commissione Europea in merito all'applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014.

Inoltre, l'Autorità di Gestione si impegna a procedere alla registrazione delle misure d'aiuto ai sensi dell'art. 8 del richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., mentre è demandato al Beneficiario Unico di procedere alla registrazione dei singoli aiuti e relative variazioni concessi da parte di quest'ultimo ai sensi dell'art. 9 del medesimo D.M. 115/2017.

4. Nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", le agevolazioni non sono rivolte a imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del suddetto Regolamento e non sono concesse alle imprese che si trovino in stato di liquidazione giudiziale, di liquidazione volontaria, concordato preventivo liquidatorio o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente.

Pertanto, l'impresa beneficiaria deve sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, secondo un modello che sarà predisposto dal Beneficiario Unico con il supporto dell'Autorità di Gestione, che:

- a) attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013;
- b) informi per le PMI iscritte al Registro delle Imprese sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto Regolamento (UE) n. 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
- c) informi per i lavoratori autonomi con partita IVA individuale attiva non iscritti al Registro delle Imprese sulle relazioni di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 2.2 del predetto Regolamento (UE) n. 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
- d) attestati di non trovarsi in stato di liquidazione giudiziale, di liquidazione volontaria, concordato preventivo liquidatorio o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente.

5. In applicazione del comma 4 dell'art. 14 del D.M. n. 115 del 31 maggio 2017, qualora la concessione di nuovi aiuti in de minimis comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, il Beneficiario Unico potrà concedere l'agevolazione per la quota residua al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto Regolamento.

6. Relativamente al Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER), per gli aiuti concessi ai sensi dell'articolo 20:

- a) sono ammessi i costi di cui al paragrafo 2, lettere da a) a f) (a) costi del personale; b) spese d'ufficio e amministrative; c) spese di viaggio e soggiorno; d) costi per consulenze e servizi esterni; e) spese per le apparecchiature; f) spese per infrastrutture e lavori);
- b) ai sensi del par. 3 l'intensità di aiuto non supera il tasso massimo di cofinanziamento di cui al Regolamento (UE) 2021/1059, che al momento di adozione del decreto di approvazione della Lettera d'Invito, per il Programma interreg Italia-Svizzera 2021-2027 è pari all'80%.

7. Relativamente al Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER), per gli aiuti concessi ai sensi dell'articolo 20-bis del Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER), in combinato disposto con gli articoli da 1 a 12, gli aiuti alle imprese per la partecipazione ai progetti di cooperazione territoriale europea previsti dal regolamento (UE) 1059/2021 sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato purché l'importo totale degli aiuti concessi a un'impresa per progetto non superi 22.000 EUR e siano soddisfatte le condizioni di cui al capo I del Regolamento (articoli 1-9).

8. Con riferimento all'applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER), articoli da 1 a 12 i contributi non saranno concessi ai sensi degli articoli 20 e 20-bis del medesimo Regolamento alle imprese in difficoltà secondo la definizione dell'art. 2 punto 18 dello stesso Regolamento, né erogati alle imprese che sono state destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 1589/2015, in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea. Pertanto, le imprese beneficiarie di aiuti di Stato nell'ambito della misura da attivare secondo il regime di cui al Regolamento (UE) 651/2014 dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, secondo un modello che sarà predisposto dal Beneficiario Unico con il supporto dell'Autorità di Gestione, che attesti:

- a) di non essere in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione;
- b) di non essere state destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589, in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea.

9. In attuazione delle circolari del Dipartimento R.G.S. n. 21 del 14/10/2021 e n. 33 del 31/12/2021 con riferimento all'art. 9 del Regolamento (UE) n. 2021/241, per garantire il rispetto del divieto del doppio finanziamento, la medesima spesa ammissibile può ricevere il sostegno da più fondi SIE e fonti finanziarie differenti a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo e nel rispetto delle disposizioni di cumulo, non superando pertanto il 100% del costo dell'investimento.

10. Il Beneficiario unico, in qualità di ente concedente, sarà tenuto al rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato e a tutti i conseguenti adempimenti. In particolare, in qualità di autorità concedente, il Beneficiario Unico:

- a) acquisisce le necessarie dichiarazioni soprarichiamate da parte dei beneficiari;
- b) registra gli aiuti individuali e relative variazioni ai sensi dell'articolo 9 del DM 115/2017;
- c) come previsto dall'articolo 13 del DM 115/2017, effettua le verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti di Stato in esenzione (regolamento (UE) n. 651/2014) avvalendosi del supporto del Registro nazionale aiuti;
- d) come previsto dall'articolo 14 del DM 115/2017, verifica nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della concessione degli aiuti "de minimis", che gli stessi non superino la soglia massima di 200.000,00 euro per beneficiario, al lordo di oneri e imposte, nel triennio;
- e) come previsto dall'articolo 15 del DM 115/2017, acquisisce le visure Deggendorf per i beneficiari in esenzione (regolamento (UE) n. 651/2014);
- f) assolve agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013 in qualità di soggetto concedente.

11. Considerato che la durata della misura d'aiuto è prevista al 31/12/2029, le parti si impegnano a verificare la necessità di adeguare i contenuti del presente articolo a seguito dei successivi provvedimenti con i quali l'Autorità di Gestione procederà a:

- a) l'adeguamento dell'inquadramento aiuti a seguito dell'approvazione del nuovo regolamento de minimis (considerata la scadenza del Regolamento n 1407/2013 al 31 dicembre 2023) per modifiche ampliative o restrittive;
- b) l'approvazione di una proroga della misura d'aiuto attivata ai sensi degli articoli 20 e 20-bis, nel rispetto degli articoli da 1 a 12, del Regolamento (UE) n. 651/2014 in ottemperanza alle procedure nei confronti della Commissione Europea, considerata la scadenza di detto Regolamento al 31 dicembre 2026.

Articolo 10

Obblighi del Beneficiario unico nei confronti dei destinatari del Fondo

1. Nei confronti dei destinatari del Fondo, il Beneficiario unico:

- a) applica i criteri e modalità di selezione, indicati nel progetto di gestione del Fondo trasmesso all'Autorità di Gestione e approvati dal Comitato di Sorveglianza, non discriminatori e trasparenti, che garantiscano l'accessibilità alle persone con disabilità, la parità di genere e tiene conto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e del principio dello sviluppo sostenibile e della

politica dell'Unione in materia ambientale in conformità dell'articolo 11 e l'articolo 191, paragrafo 1, TFUE;

b) per la selezione di piccoli progetti applica criteri oggettivi, trasparenti, non discriminatori e che evitino il conflitto d'interessi, al fine di massimizzare il contributo del finanziamento dell'Unione al conseguimento degli obiettivi del Programma e all'attuazione della dimensione di cooperazione dei piccoli progetti nel quadro della cooperazione transfrontaliera tra l'Italia e la Svizzera;

c) valuta le domande di sostegno senza potenziali condizionamenti dovuti a incompatibilità di funzioni e conflitti di interessi e adotta nell'ambito delle procedure di selezione gli accorgimenti necessari ad evitare il verificarsi di tali situazioni;

d) seleziona i piccoli progetti, garantisce che gli stessi rientrino nell'ambito di applicazione del Fondo, che siano attribuiti a una tipologia precisa di intervento e fissa l'importo esatto del sostegno del Fondo per ogni piccolo progetto;

e) è responsabile per l'implementazione dell'operazione e conserva al proprio livello tutti i documenti di supporto richiesti per le piste di controllo;

f) eroga ai destinatari finali i contributi pubblici del Fondo per il sostegno ai piccoli progetti, sulla base delle modalità di rendicontazione delle spese tra quelle possibili e indicate nell'invito pubblico a presentare i piccoli progetti;

g) mette a disposizione del pubblico l'elenco dei destinatari finali finanziati tramite il Fondo;

h) garantisce che i destinatari finali rispettino i requisiti di cui all'articolo 36 del Reg. (UE) 1059/2021;

i) fornisce ai destinatari tutte le informazioni e i documenti necessari per una corretta attuazione dei piccoli progetti (come meglio dettagliato nel comma successivo).

2. Oltre ai compiti e responsabilità di cui sopra, il Beneficiario unico è anche responsabile di:

a) favorire da parte dei destinatari finali la presentazione delle proposte di piccoli progetti;

b) comunicare in modo efficace con i beneficiari e i soggetti interessati ad ottenere un finanziamento;

c) fornire indicazioni e chiarimenti ai destinatari finali durante la fase di candidatura delle proposte e mettere a disposizione degli stessi delle linee guida chiare e semplici sui requisiti e le regole che i piccoli progetti devono rispettare nella presentazione e gestione dei progetti;

d) monitorare la performance a livello di ogni singolo progetto finanziato mediante indicatori di output e risultato, secondo una metodologia chiara e trasparente e in linea con gli indicatori individuati dal Programma con riferimento alla Priorità 5 - ISO1.B, e rendicontarla all'Autorità di Gestione;

e) supportare la verifica gestionale delle spese dei destinatari finali, rispettivamente, gli output e i risultati dei piccoli progetti;

- f) verificare la completezza e ammissibilità delle spese sostenute dai destinatari finali, al fine di includerle nelle domande di rimborso trasmesse all'Autorità di Gestione;
- g) promuovere e supportare le iniziative di capitalizzazione tra i destinatari finali dei risultati finali raggiunti dai piccoli progetti;
- h) garantire che nei piccoli progetti non rientrino attività che erano parte di un'operazione oggetto di delocalizzazione ai sensi dell'articolo 2, punto 27, del regolamento (UE) 2021/1060 o che costituirebbero un trasferimento di un'attività produttiva fuori dal territorio italiano, ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), di tale Regolamento;
- i) garantire che, nell'ambito dei piccoli progetti selezionati, non vi siano fatti o atti direttamente oggetto di un parere motivato della Commissione per infrazione a norma dell'articolo 258 TFUE che metta a rischio la legittimità e regolarità delle spese o l'esecuzione delle operazioni.

Articolo 11

Selezione dei piccoli progetti

1. La selezione dei piccoli progetti va effettuata attraverso la presentazione, non più tardi di 3 mesi dalla firma della presente Convenzione, di bandi pubblici a sportello aperto con i quali impegnare le risorse del Fondo, fino a completamento di tutte le risorse finanziarie disponibili.
2. La selezione dei piccoli progetti è condotta da un organismo composto, in rappresentanza equa, da componenti italiani e svizzeri, secondo la composizione definita nella proposta progettuale presentata all'Autorità di Gestione e approvata dal Comitato Direttivo. Un rappresentante delegato dall'Autorità di Gestione partecipa, in qualità di osservatore, ai lavori di detto organismo. Il Beneficiario unico individua ed attua misure organizzative volte a prevenire ed escludere il conflitto d'interessi nell'ambito dell'organismo di selezione, con specifiche prescrizioni nell'eventualità di presentazione di piccoli progetti che includano, nel partenariato, la stessa Comunità Comprensoriale della Val Venosta.
3. La selezione di piccoli progetti non costituisce una delega di compiti dell'Autorità di Gestione a un organismo intermedio di cui all'articolo 71, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060.

Articolo 12

Rispetto della normativa sui contratti pubblici

1. Il Beneficiario unico deve gestire in proprio tutte le varie fasi attuative del progetto.
2. Il Beneficiario unico assicura il rigoroso rispetto delle procedure previste per l'acquisizione di servizi e di forniture e vigila sul rispetto di tali procedure anche da parte dei destinatari finali tenuti all'osservanza della normativa europea, nazionale e della Provincia Autonoma di Bolzano in materia di contratti pubblici.

3. Nel caso di stipula da parte dei destinatari finali di accordi tra amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 5, comma 6 del Dlgs. 50/2016, ovvero, allorché i destinatari si avvalgano del servizio offerto da enti controllati ai sensi dell'art. 5, del Dlgs. cit., i destinatari hanno l'obbligo di rendicontare le spese effettivamente sostenute da tutte le amministrazioni aggiudicatrici che hanno stipulato l'accordo secondo il principio del costo reale. La stessa disposizione vale anche nel caso che sia il Beneficiario unico una delle parti di un accordo di natura analoga a quanto sopra precisato.

4. I destinatari finali privati, ovvero, le persone fisiche eventualmente destinatari dei contributi pubblici del Fondo, che non sono tenuti all'osservanza delle norme sui contratti pubblici per l'acquisizione di beni e servizi, ovvero, per la realizzazione di opere, sono, in ogni caso, tenuti a rispettare i principi dell'ordinamento di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.

Articolo 13

Controlli e le verifiche di gestione e in loco sul Beneficiario unico

1. Le Autorità del Programma effettuano le verifiche di gestione, di cui all'art. 74, par. 2, del Reg. (UE) 1060/2021, e i controlli di audit presso il Beneficiario unico, sia durante l'attuazione del progetto che nei 5 anni successivi alla data di pagamento del saldo ai sensi dell'art. 65 del medesimo regolamento, finalizzati, tra l'altro, a verificare:

- a) il rispetto dei requisiti richiesti per la sana gestione del Fondo;
- b) la conformità dei piccoli progetti, realizzati con i contributi pubblici del Fondo, agli obiettivi del Programma;
- c) che le spese dichiarate dal Beneficiario siano stati effettivamente sostenute, che corrispondano ai documenti contabili e ai giustificativi allegati alle rendicontazioni, ovvero, siano conformi alla metodologia adottata in caso di applicazione di una o più opzioni di costi semplificati. Tra le spese del Beneficiario unico, oggetto di controllo, rientrano anche le erogazioni dei fondi ai destinatari finali, verso i quali, l'Autorità di Gestione, tramite il sistema di verifica di gestione adottato dal Programma, effettuerà, a campione, delle verifiche;
- d) che la metodologia per la definizione del c.d. "progetto di bilancio" (o "draft budget") sia stata correttamente definita;
- e) l'avvenuto raggiungimento dei risultati del progetto finanziato tramite la presente Convenzione;
- f) il rispetto della normativa applicabile, dell'Unione europea, dello Stato italiano e della Provincia Autonoma di Bolzano;
- g) la stabilità delle operazioni finanziate, dopo il saldo delle stesse.

2. Analoghi controlli possono essere svolti da Amministrazioni dello Stato italiano e dalle Istituzioni dell'Unione europea, quali, a titolo esemplificativo, il Ministero dell'Economia delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, l'Agenzia per la Coesione, le sezioni centrali e

regionali di controllo della Corte dei Conti, la Guardia di Finanza, i servizi della Commissione europea e la Corte dei Conti europea.

3. Il Beneficiario unico informa, senza indugio, l'Autorità di Gestione rispetto a qualsiasi tipo di controllo di cui al punto 2. Il beneficiario unico si impegna a completare i controlli in tempo utile per rendicontare la totalità delle spese ai fini della presentazione delle certificazioni da parte dell'Autorità di Gestione.

4. Se a seguito dei controlli da parte degli organismi competenti una parte delle spese è dichiarata irregolare, l'Autorità di Gestione, ovvero, il Beneficiario unico, avvierà la procedura di cui al successivo articolo 14.

Articolo 14

Revoca e recupero del contributo, risoluzione della presente Convenzione

1. Ai sensi dell'art. 52 del Reg. (UE) 1059/2021, l'Autorità di Gestione si riserva di avviare le procedure di revoca totale o parziale del contributo FESR e del cofinanziamento nazionale e di avviare, di conseguenza, il recupero degli eventuali fondi indebitamente versati, nei casi di:

a) recesso del Beneficiario unico che ha presentato la domanda di finanziamento a valere sul Decreto dell'Autorità di Gestione n. _____ del _____;

b) esito negativo delle verifiche disposte dall'AdG, al fine di accertare la veridicità delle informazioni rese dal Beneficiario unico, in forma di autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n.445/2000, in fase di concessione ed erogazione del contributo pubblico italiano al Fondo;

c) gravi inottemperanze degli obblighi in capo al Beneficiario unico per l'attuazione del progetto, così come definiti nella presente Convenzione;

d) segnalazione di irregolarità di particolare rilievo (la cui valutazione spetta all'Autorità di Gestione) da parte dell'Autorità di Audit o dei controllori preposti alle verifiche di gestione, ovvero delle autorità competenti esterne, di cui alla successiva lettera g);

e) modifiche allo Statuto del Beneficiario Unico, progetti di fusione o concentrazione, tali da pregiudicare la realizzazione del progetto;

f) mancato rispetto delle disposizioni relative alla stabilità delle operazioni ai sensi dell'art. 65 del Regolamento (UE) n. 1060/2021;

g) mancata presentazione della documentazione richiesta dalle Strutture responsabili di controllo, dall'Autorità di Gestione, dall'Autorità di Certificazione, dall'Autorità di Audit e dagli altri organi competenti (Corte dei Conti, Guardia di Finanza, servizi ispettivi della Commissione Europea, OLAF, ecc.) entro i termini stabiliti, salvo ritardi debitamente giustificati.

Articolo 15

Informazione, comunicazione e utilizzo del logo

1. Il Beneficiario unico ha l'obbligo, a pena della non ammissibilità della spesa, di riportare il sostegno del Programma di Cooperazione Interreg VI A "Italia – Svizzera 2021-2027" al Fondo, in tutte le azioni di informazione e di comunicazione come previsto dalle Linee guida del Programma. Il Beneficiario unico e i destinatari finali, per quanto riguarda gli obblighi relativi alla comunicazione e informazione, sono tenuti a rispettare, anche mediante clausole contrattuali, la Strategia di comunicazione e le Linee guida del Programma relative agli obblighi di comunicazione.

2. Il Beneficiario unico, durante la fase di attuazione delle operazioni finanziate dal Fondo, mette a disposizione del pubblico, tramite il proprio sito web e la propria pagina di social media, l'elenco dei piccoli progetti selezionati per ricevere sostegno dal Fondo. L'elenco, sul proprio sito web, deve essere formulato in italiano, oltre che in eventuali ulteriori lingue utilizzate sul sito, e deve essere aggiornato almeno ogni quattro mesi, ovvero, ad ogni avvenuta selezione di progetti. A ciascun piccolo progetto, deve essere attribuito un codice unico. Il citato elenco contiene gli elementi seguenti:

- a) per le persone giuridiche, il nome del destinatario finale e, nel caso di appalti pubblici, del contraente;
- b) se il destinatario finale è una persona fisica, nome e cognome (tale dato deve essere rimosso due anni dopo la data della pubblicazione iniziale sul sito web);
- c) la denominazione dell'operazione;
- d) lo scopo dell'operazione e i risultati attesi o conseguiti, allo scopo di evidenziare il sostegno finanziario concesso;
- e) la data di inizio dell'operazione;
- f) la data prevista o effettiva di completamento dell'operazione;
- g) il costo totale dell'operazione;
- h) l'obiettivo specifico del Programma interessato;
- i) il tasso di cofinanziamento del FESR;
- j) l'indicatore di località o di geolocalizzazione per l'operazione;
- k) per le operazioni mobili o che riguardano diverse località, la località del destinatario promotore se si tratta di una persona giuridica; o la regione a livello NUTS 2 se il beneficiario promotore è una persona fisica;
- l) la tipologia di intervento dell'operazione in conformità dell'articolo 73, paragrafo 2, lettera g), del Reg. (UE) 1060/2021.

3. I dati di cui sopra sono pubblicati in formati aperti e leggibili meccanicamente, come stabilito all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, che consentano di ordinare, utilizzare in operazioni di ricerca, estrarre, comparare e riutilizzare i dati.

4. Il Beneficiario unico assicura, altresì, che, nel caso in cui preveda l'attivazione di più bandi, sia reso pubblico sull'apposito sito web dedicato al Fondo, il calendario dei bandi per piccoli progetti, in modo pianificato e aggiornato almeno tre volte all'anno, collegato al sito di Programma. Assicura inoltre che i destinatari finali adempiano agli obblighi di pubblicità previsti dai regolamenti.

5. L'accettazione del contributo da parte del Beneficiario unico, come anche dei destinatari finali, costituisce l'assenso della loro inclusione nell'elenco delle operazioni e della loro pubblicazione, in qualunque forma o qualunque mezzo, incluso il sito Internet del Programma, ai sensi dell'art. 49 del Regolamento (UE) n. 1060/2021 e dell'art. 36 del Regolamento (UE) 1059/2021, da parte delle Autorità coinvolte nell'attuazione del Programma.

6. Il Beneficiario capofila ha altresì l'obbligo di vigilare sul rispetto delle disposizioni, di cui al presente articolo, da parte dei destinatari finali italiani che ricevono i contributi pubblici del Fondo. Diversamente, saranno poste azioni correttive da parte dell'Autorità di Gestione nei confronti del Beneficiario unico, ovvero, indirettamente, nei confronti dei destinatari finali, nel rispetto di quanto disciplinato dall'art. 36, par. 6, del Regolamento (UE) 1059/2021.

Articolo 16

Utilizzo degli output

1. L'Autorità di Gestione si riserva il diritto di utilizzare gli output del progetto per le attività di comunicazione e di informazione nel pieno rispetto delle norme in materia di proprietà intellettuale.

2. Tutti gli output, documenti, relazioni e analisi, finanziati a valere sulla presente Convenzione, devono essere resi pubblici per il libero accesso e fruizione da parte del pubblico mediante strumenti telematici, nel rispetto delle norme di tutela della proprietà intellettuale.

3. L'Autorità di Gestione provvederà affinché i materiali inerenti alla comunicazione e alla visibilità di tutte le operazioni che scaturiranno dalla presente Convenzione siano, su richiesta, messi a disposizione delle istituzioni, degli organi o organismi dell'Unione, e che all'Unione sia concessa una licenza a titolo gratuito, non esclusiva e irrevocabile che le consenta di utilizzare tali materiali e tutti i diritti preesistenti che ne derivano, in conformità dell'allegato IX. Ciò non comporta costi aggiuntivi significativi o un onere amministrativo rilevante per il Beneficiario unico, per i destinatari finali o per l'Autorità di Gestione.

Articolo 17

Durata

1. La presente Convenzione sarà in vigore fino all'assolvimento da parte del Beneficiario unico di tutti gli obblighi contrattuali nei confronti dell'Autorità di Gestione e dei destinatari finali del Fondo.

Articolo 18

Lingua

1. La lingua utilizzata nelle comunicazioni per iscritto tra il Beneficiario unico e l'Autorità di Gestione è l'italiano. Tali comunicazioni avverranno tramite la posta certificata (PEC), via e-mail oppure tramite il sistema informativo Jems, a seconda dei casi.

Articolo 19

Controversie

1. Le parti si impegnano a risolvere in modo bonario eventuali controversie derivanti dall'applicazione della presente Convenzione.

2. Qualora, non essendo possibile trovare un accordo in merito alle questioni di cui al comma 1, si rendesse necessario adire le vie legali, il Foro competente sarà quello di Milano.

Articolo 20

Disposizioni aggiuntive

1. La presente Convenzione non è soggetta a registrazione, salvo che l'uso lo preveda. In tal caso, le spese di registrazione saranno a carico del precedente.

2. Sulla base di quanto disposto dall'art. 2963, comma 2, del Codice Civile vigente, per il calcolo dei termini di cui alla presente Convenzione, non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale, mentre se il termine cade in un giorno festivo, il termine viene prorogato di diritto al primo giorno non festivo successivo.

3. La presente Convenzione è sottoscritta con firma digitale; sarà disponibile per il Beneficiario unico sul sistema informativo del Programma.

Data _____

Per l'Autorità di Gestione

Data _____

Per il Beneficiario capofila
